

Raccolta in atti n. 04

del 26/09/2019

REGIONE ABRUZZO

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI
E LOGISTICA - DPE 012 SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

(Codice Fiscale 80003170661)

OGGETTO: Lavori urgenti inerenti l'escavazione del Porto di Pescara causa imbonimento
delle aree di attracco e del canale di accesso – III° LOTTO.

- CUP: C23G18000040002

CIG: 7987080AEA

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei** del mese di **settembre (26/09/2019)** nella sede

Giunta Regionale d'Abruzzo

del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara di Via Catullo, 2 in Pescara, tra il

sottoscritto Dirigente dott. Franco Gerardini, C.F. GRRFNC53S18E0580, nato a Giulianova

(TE) il 18.11.1953 e domiciliato presso la sede del Servizio Opere Marittime e Acque Marine

in Via Catullo n. 2, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione Regionale, ed il

sig. Daniele Marinucci, C.F.: MRN DNL 68D14 L113S, nella sua qualità di Rappresentante

legale dell'Impresa INMARE srl – con sede in Termoli (CB) - Via del Porto molo sud snc - P.I.

01550480709, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente

atto denominato semplicemente appaltatore;

PREMESSO

CHE a seguito di gara d'appalto con determina Dirigenziale DPE012/026 del 28.03.2019 è

stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'impresa INMARE

srl di Termoli col ribasso offerto del 37% (trentasette virgola 00);

CHE con Determina Dirigenziale DPE012/031 del 29.04.2019 si rendeva efficace

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

CHE con Determina Dirigenziale DPE012/70 del 23.07.2019 si procedeva alla aggiudicazione

	definitiva dei lavori riguardanti il III° LOTTO dell'originario appalto , ai sensi dell'art. 63 c. 5 del
	D. Lgs 50/2016;
	VISTO la verifica effettuata presso la "banca dati nazionale unica della documentazione
	antimafia" del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
	VISTO che ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera e), del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori
	ha accertato la libera disponibilità di aree e immobili necessari all'esecuzione dei lavori di cui
	al presente contratto, avendone dato atto con l'attestazione di immediata eseguibilità dei
	lavori;
	TUTTO CIO' PREMESSO , le parti convengono e stipulano quanto segue:
	ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
	l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori citati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla
	esecuzione alle condizioni di cui alla presente scrittura privata, al capitolato speciale di
	appalto in uso presso il Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, nonché
	all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (e ss.mm.ii.).
	L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall'appaltatore sotto osservanza
	piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla presente scrittura
	privata.
	Nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'O.E. se non è disposta
	dall'Ente secondo le modalità previste dall'art. 106 del Nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs.
	n.50/2016.
	Per quanto non previsto nella presente scrittura privata e nell'allegato capitolato sono da
	osservarsi le disposizioni previste nel suddetto Nuovo Codice, nel D.P.R. 207/2010 (dove
	previsto dall'art.216 D.Lgs. n.50/2016) , e loro ss.mm.ii., nell'offerta praticata dall'affidatario.
	2. A tutti gli effetti della presente scrittura privata l'Impresa elegge domicilio presso la
	2

Direzione Lavori.

ARTICOLO 2 - Programma dei lavori

L'Appaltatore, è obbligato a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale devono essere riportate le Scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art.43 DPR 207/2010 (art.216 D.Lgs. n.50/2016) ss.mm.ii.

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 3 - Termini di esecuzione

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Il suddetto termine utile tiene altresì conto di tutti i fattori potenzialmente penalizzanti la celerità di realizzazione come la presenza dei sottoservizi e la necessità del loro spostamento, la presenza di beni archeologici, la presenza di particolari situazioni geologiche: per questi fattori l'appaltatore dovrà prevedere nel Programma esecutivo - di cui al precedente art.2 - il tempo necessario al superamento di tali difficoltà sulla valutazione delle indagini di dettaglio di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 4 - Penali

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 4.11 del Capitolato Speciale di Appalto (DM 145/2000) rimane stabilita nella misura di € 5/1.000 giorno (euro 821,80/giorno).

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Se il ritardo dovesse essere superiore ad un Quarto del tempo contrattuale l'Ente

G
DM

Giunta Regionale d'Abruzzo

potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

4. La penale di cui sopra è aumentata, in ragione del 10% (dieci per cento), delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla struttura commissariale per effetto della maggior durata dei lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4) e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 5 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i..

2. Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvercano cause imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trovano applicazione l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 e s. m.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

4. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.

5. Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro

		durata, al calcolo del tempo contrattuale.	
		6. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause	
		non dipendenti dall'Impresa e comunque non imputabili alla medesima, l'Impresa stessa può	
		chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e	
		all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sotto indicato.	
		7. Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai	
		precedenti commi possono essere eventuali altre motivazioni esplicitate dall'Impresa e	
		valutate adeguatamente dal R.U.P.	
		ARTICOLO 6 - Corrispettivi e contabilizzazione	
		1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel	
		D.Lgs. n.50/2016 e nonché nelle linee guida ANAC relative alla Direzione Lavori e al RUP.	
		2. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del	
		contratto è fissato per complessivi euro €. 205.021,00 (euro	
		duecentocinquemilaventuno/00), cui sono inclusi euro €. 4.938,48 per gli oneri della	
		sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.	
		3. L'Appaltatore dichiara ed accetta di condurre direttamente i lavori.	
		4. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
		finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
		L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla	
		Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia	
		dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità	
		finanziaria. Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane	
		S.p.A. comporta l'immediata risoluzione del contratto.	
		5. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto al maturare di uno stato di	
		avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00),	
		5	

Giunta Regionale d'Abruzzo

G
M
P

	mediante certificato di pagamento rilasciato con l'importo dei lavori contabilizzati al netto del	
	ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia. Analogamente potranno essere corrisposte,	
	qualunque sia l'ammontare, rate d'acconto maturate in caso di sospensione dei lavori.	
	La rata di saldo verrà corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o	
	dell'approvazione del collaudo.	
	6. I titoli di spesa per i pagamenti saranno emessi sulla Tesoreria della Giunta Regionale	
	d'Abruzzo, tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c bancario o postale all'uopo	
	dedicato.	
	7. L'Appaltatore dichiara che, i soggetti che provvederanno a riscuotere, ricevere e	
	quietanzare le somme dovute, in acconto e a saldo, sono quelli indicati in sede di	
	aggiudicazione dei lavori nell'apposito modello inviato dalla Stazione Appaltante, con bonifico	
	bancario o postale, previa comunicazione delle coordinate bancarie e/o postali.	
	8. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la	
	cessazione o la decadenza dell'incarico di riscossione, ricezione e quietanza, sopra indicato,	
	per qualsiasi causa essa avvenga e anche se sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge,	
	esonero l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più	
	autorizzate. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di legge.	
	9. Il pagamento dell'ultima rata verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e	
	l'approvazione del conto finale e relativo collaudo.	
	10. Il pagamento dell'ultima rata e del saldo non costituiscono presunzione dell'accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2 comma del Codice Civile.	
	11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi	
	agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano	
	all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui	
	all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.	

12. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare una corrispondente trattenuta del 20% sui crediti maturati dall'appaltatore se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ove l'appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.

14. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.


Giunta Regionale d'Abruzzo

ARTICOLO 7 - Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

1. L'impresa a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 404625937 del 23/09/2019 prestata dalla HDI Assicurazioni s.p.a. - Agenzia di L'Aquila cod. Ag. 0684/ATO, dell'importo di €. 55.355,67, così ridotto del 50% ai sensi di legge; Tale cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste dal art.103 del D.Lgs. n°50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 (vedi art.216 D.Lgs. n.50/2016).

2. L'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa n° 40469107 del 12/09/2019 prestata dalla AXA Assicurazione s.p.a. - Agenzia Pescara Centro cod. Ag. 006205, che copre i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

	opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a €.
	164.359,89. La polizza inoltre prevede l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni
	causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo fino ad € 500.000 e con una
	franchigia di €. 5.000,00 per la quale il contraente ha rilasciato ulteriore dichiarazione di porre
	a proprio carico tale somma che eventualmente non sarà corrisposta dalla Compagnia
	assicuratrice.
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE. Tale polizza dovrà prevedere la
	clausola che l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporta l'inefficacia della
	garanzia.
	ARTICOLO 8 - Subappalto
	1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.
	n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
	essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal
	capitolato speciale d'appalto.
	2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del D.Lgs.
	n°50/2016. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
	subappaltatori.
	ARTICOLO 9 – Collaudo o CRE
	1. (Art.102 del D.Lgs. n°50/2016). Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà
	emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito
	certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
	2. L'accertamento delle regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei lavori di cui alla
	presente scrittura privata, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
	carattere provvisorio.
	8

	3. Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve	
	essere approvato dalla S.A.; l'eventuale silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre	
	il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	4. Salvo l'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi	
	dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di	
	collaudo assuma carattere definitivo.	
	5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o	
	tacita degli atti di collaudo: resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la	
	consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ARTICOLO 10 - Danni di forza maggiore	
Giunta Regionale d'Abruzzo	1. Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all'impresa solo in caso di eventi	
	speciali legati a calamità naturali art.94, comma 5 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016.	
	2. La D.L. predisporrà una relazione dettagliata sugli eventi verificatisi e sulla quantificazione	
	del danno e il R.U.P. valuterà la relazione apportando le dovute correzione e /o integrazioni.	
	ARTICOLO 11 - Cessione, Risoluzione del contratto e Controversie	
	1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.50/2016, le	G
	stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia,	
	se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura	
	di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono	
	state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle	
	modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state	
	superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti	
	9	

	aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state	
	superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
	situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016, comma 1, per quanto riguarda i settori	
	ordinari ovvero di cui all'articolo 170 del D.Lgs.50/2016, comma 3, per quanto riguarda le	
	concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di	
	aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali	
	avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del D.Lgs.50/2016, comma 1,	
	secondo e terzo periodo;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione	
	degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione	
	europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in	
	giudicato per violazione del Nuovo Codice.	
	2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia	
	dello stesso qualora:	
	a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di	
	qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.	
	3. Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art.105 del del D.Lgs.50/2016 e	
	smi.	
	ARTICOLO 12 - Oneri a carico dell'Impresa	
	Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi	
	10	

alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA

che è a carico della S.A.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli obblighi di cui al del D.Lgs.50/2016 e al D.P.R.

207/2010 e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.

Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti per

l'applicazione dell'IVA e perciò si chiede la registrazione dello stesso in misura fissa ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'Impresa:

1. Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia LL.PP.;
2. Conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell'allegato capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
3. Conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari all'esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;
4. Dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;
5. Si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l'Impresa anche se non

Giunta Regionale d'Abruzzo

	aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura	
	e ogni sua caratteristica;	
	6. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell'osservanza di tali norme da parte	
	di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui	
	il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;	
	7. In caso di inottemperanza accertata dalla S.A. o dall'Ispettorato del Lavoro, la S.A.	
	comunicerà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza	
	accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i	
	lavori sono in esecuzione, sul saldo finale se i lavori sono ultimati.	
	8. Il pagamento delle somme detratte non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato	
	non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.	
	L'Impresa è obbligata a conservare in cantiere:	
	giornale di lavori;	
	copia del libro matricola per ciascun impresa presente in cantiere;	
	piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza;	
	ovvero piano sostitutivo della sicurezza;	
	eventuale notifica preliminare;	
	registro del personale presente in cantiere;	
	dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere;	
	elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.	
	Il responsabile ed il direttore tecnico dell'Impresa è il sig. Daniele Marinucci.	
	L'Impresa si impegna altresì a salvaguardare l'integrità ambientale, rispettando le norme ed	
	adottando le necessarie precauzioni.	
	Deve provvedere a:	
	evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;	

effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;

segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee

che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

ARTICOLO 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante, dopo l'approvazione del progetto

esecutivo:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e

obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui la lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante della presente scrittura

privata.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

Giunta Regionale d'Abruzzo

C
M

Articolo 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 2011,
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 15 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 (vedi art.216 del del D.Lgs.50/2016), costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
- a) il Capitolato Speciale d'appalto in uso dalla S.A., integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - b) saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) i piani di sicurezza come descritto al precedente articolo 13;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 7;
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio.

Art.16 - (Trasparenza)

In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l'Impresa ha sottoscritto sia il "Patto di integrità" che la dichiarazione del rispetto della clausola di "pantouflage", che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Agli effetti fiscali la presente scrittura privata comporta un importo di euro €. 205.021,00

(euro duecentocinquemilaventuno/00), cui sono inclusi euro €. 4.938,48 per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.

Tutte le spese relative e conseguenti della presente scrittura (copia, bollatura e
registrazione) sono a carico dell'impresa.

L'IVA sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto:


Per l'Impresa INMARE s.r.l. di Termoli (CB)

Il Legale Rappresentante

 **INMARE srl**
Administratore
Daniele Marinucci

Per Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardi





Giunta Regionale d'Abruzzo



الوزارة
الاسم
الرقم